

Il D.L. 172 del 18 dicembre 2020 ha imposto, per il periodo intercorrente tra il 24 dicembre ed il 7 gennaio 2021, nuove restrizioni a fronte dell'emergenza Coronavirus. Tali limitazioni riguardano sia la circolazione dei cittadini sul territorio nazionale sia lo svolgimento di una serie di attività economiche.

In particolare sono stati individuati due gruppi di giornate e le relative restrizioni sono state attinte dal D.p.c.m. 3 dicembre 2020, provvedimento che aveva disciplinato le c.d. zone "rosse, arancioni e gialle".

Indice

- [Giorni festivi e prefestivi](#)
- [Giorni non festivi o prefestivi](#)
- [Contributi a fondo perduto](#)

Giorni festivi e prefestivi

L'art. 1 del D.L. 172 Del 18 dicembre 2020 prevede che per le giornate del 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 1,2,3,5 e 6 gennaio si applichino su tutto il territorio nazionale le regole previste dall'[art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020](#), il quale detta le restrizioni per le c.d. "zone rosse" individuate con decreto del Ministero della Salute.

Relativamente alle attività economiche, per tali giornate, viene disposta:

1. La Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 23](#). Tale previsione è valida sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff);
2. La chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
4. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio,

nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le mense ed il catering continuativo su base contrattuale restano consentiti a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

5. La sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, eccezion fatta per quelle individuate nell'[allegato 24](#);

Nessuna restrizione viene imposta relativamente alle attività produttive di natura industriale o artigianale oppure a quelle professionali.

Giorni non festivi o prefestivi

Sempre l'art.1 del D.L. 172 Del 18 dicembre 2020 prevede che per le giornate del 28-29-30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021 si applichino su tutto il territorio nazionale le restrizioni previste dall'[art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020](#) relativamente alle c.d. "zone arancioni" individuate con decreto del Ministero della Salute.

Relativamente alle attività economiche, per tali giornate, viene disposta:

1. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le mense ed il catering continuativo su base contrattuale restano consentiti a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

In queste giornate non vengono imposte restrizioni relativamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio, alle attività produttive di natura industriale o artigianale né a quelle professionali.

Contributi a fondo perduto

Con l'[art.2 del D.L. 172 Del 18 dicembre 2020](#) viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per le partite IVA, attivate prima del 1° dicembre e non cessate alla data del 18 dicembre, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'[allegato 1](#) del medesimo decreto.

Il ristoro verrà corrisposto, tramite accredito su conto corrente bancario o postale,

direttamente dall’Agenzia Entrate a coloro che sono già stati beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’[articolo 25 del D.L. 34 del 2020](#) (c.d. Decreto Rilancio).

L’ammontare del contributo sarà determinato in misura pari a quello già’ erogato ai sensi del già citato articolo 25 del D.L. 34 del 2020. Per maggiori informazioni potete consultare [qui](#) il nostro intervento sul tema.

Riccardo Sequi